UNIVERSITÀ
DI PARMA

IL RETTORE

richiamati il Regio Decreto n. 1592 del 31 agosto 1933 e il Regio Decreto n. 1269 del 4 giugno 1938;

considerato l'art. 78 del Regio Decreto n. 1631 del 30 settembre 1938, ancora in vigore ai sensi del Decreto Legislativo 179/2009, avente per oggetto "Capo III - Frequenza negli ospedali dei laureati e laureandi in medicina e chirurgia ed in farmacia";

vista la Legge n. 341 del 19 novembre 1990 avente per oggetto "Riforma degli ordinamenti didattici universitari", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 1990;

vista la Legge n. 370 del 19 ottobre 1999 avente per oggetto "Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 ottobre 1999;

visto il Decreto Ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004 avente per oggetto **"**Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509**",** pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 266 del 12 novembre 2004;

vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2011, avente per oggetto "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" ed i relativi decreti attuativi;

visti lo Statuto dell'Università degli Studi di Parma, il Regolamento Generale e il Regolamento Didattico di Ateneo;

considerato che il Senato Accademico, nella seduta del 20 febbraio 2018, ha approvato le Linee Guida per la disciplina della figura del laureato frequentatore, allo scopo di disciplinare l'accesso e la frequenza alle strutture universitarie da parte di laureati frequentatori che intendano migliorare la propria qualificazione e abilità professionale attraverso un periodo di studio/ricerca di natura volontaria;

preso atto che le attuali Linee Guida per la disciplina della figura del laureato frequentatore prevedono, all'art. 1, comma 1, che "L'Università di Parma offre a coloro che hanno conseguito, da non più di due anni, il diploma di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico, il dottorato di ricerca o il diploma di specializzazione la possibilità di frequentare le proprie strutture (Dipartimenti e Centri), compatibilmente con le attività di studio e di ricerca sviluppate all'interno delle medesime, per un periodo di formazione e/o ricerca

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA
Via Università, 12 - 43121 Parma
www.unipr.it

finalizzato al miglioramento delle competenze professionali, nonché ad acquisire esperienze e migliorare la propria qualificazione professionale presso una struttura universitaria";

ravvisata la necessità di procedere celermente all'estensione delle suddette possibilità anche ai laureati di primo livello, al fine di rafforzare il legame tra l'Ateneo e gli studenti che conseguono il titolo di laurea triennale, anche in vista dell'eventuale iscrizione a corsi di laurea magistrale, nonché di aggiornare il testo laddove necessario;

visto che l'articolo 8, comma 1.9, dello Statuto di Ateneo consente al Rettore di adottare decreti, in casi di necessità e urgenza, per assumere provvedimenti di competenza del Senato Accademico o del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica degli Organi competenti, di norma, nella prima seduta utile;

in attesa di ratifica da parte dei competenti Organi Accademici,

delibera

1. di approvare l'integrazione delle **Linee Guida per la disciplina della figura del laureato frequentatore**, nel testo di seguito riportato:

Linee guida per la disciplina della figura del laureato frequentatore

Articolo 1 – Definizione della figura
L'Università di Parma offre a coloro che hanno conseguito, da non più di due anni, il diploma di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico, il dottorato di ricerca o il diploma di specializzazione la possibilità di frequentare le proprie strutture (Dipartimenti e Centri), compatibilmente con le attività di studio e di ricerca sviluppate all'interno delle medesime, per un periodo di formazione e/o ricerca finalizzato al miglioramento delle competenze professionali, nonché ad acquisire esperienze e migliorare la propria qualificazione professionale presso una struttura universitaria. L'avente titolo autorizzato dalla struttura ospitante è denominato laureato frequentatore.
Lo status di laureato frequentatore è equiparato a quello degli studenti ai soli fini dei diritti e dei doveri associati alla frequenza delle strutture universitarie, non comporta vincoli di subordinazione, né l'instaurazione di alcun tipo di rapporto di lavoro e/o collaborazione. Inoltre, il laureato frequentatore non può sovrintendere e coordinare l'attività di altri, né può trovarsi ad operare in ruolo di preminenza rispetto a soggetti terzi, ivi compresi studenti e tirocinanti.

Articolo 2 – Attività e durata
I laureati frequentatori possono frequentare le strutture universitarie al fine di acquisire esperienze volte a migliorare la propria qualificazione professionale per un periodo massimo di 18 mesi. Il periodo di frequenza non è rinnovabile.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA
Via Università, 12 - 43121 Parma
www.unipr.it

I laureati frequentatori non possono essere utilizzati, a qualsiasi titolo, per attività autonoma svolta all'interno delle strutture dell'Università e non possono svolgere, a livello istituzionale, attività didattica, né avere diritto a spazi dedicati; esclusivamente i laureati frequentatori appartenenti all'area medica (Medicina e Chirurgia) possono svolgere attività attinenti a quelle medico-assistenziali, previa autorizzazione della Direzione Sanitaria dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria o dell'Azienda Unità Sanità Locale di Parma.

Articolo 3 - Procedura

I laureati frequentatori che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 devono presentare richiesta di ammissione al direttore della struttura che intendono frequentare, accompagnata dalla dichiarazione di disponibilità di un docente della struttura che si impegna a svolgere il ruolo di tutor. La richiesta dovrà essere corredata da curriculum vitae et studiorum, copia del certificato di laurea (o titolo superiore) per coloro che hanno conseguito il titolo in un'altra sede universitaria, fotocopia di un documento di riconoscimento valido e tipologia di attività che si intende svolgere.

Le richieste di ammissione di laureati frequentatori, sulle quali si pronuncia il direttore della struttura interessata con provvedimento formale, possono essere presentate e accolte dalle strutture durante tutto l'anno accademico.

Ai laureati frequentatori si estende l'assicurazione stipulata dall'Ateneo per responsabilità civile verso terzi e per gli infortuni in cui dovessero incorrere all'interno della struttura frequentata, sia dell'Università di Parma che di altre strutture autorizzate. Il direttore della struttura ospitante è tenuto a comunicare annualmente all'Ufficio Area Acquisti (e-mail: *contrattipubblici@unipr.it*) dell'Ateneo, per i conseguenti adempimenti, i dati anagrafici dei Laureati frequentatori, i nominativi dei tutor, gli estremi dei provvedimenti autorizzatori e i periodi di riferimento.

Articolo 4 - Frequenza di strutture non universitarie

Nel caso di frequenza presso strutture non universitarie, dovrà essere acquisita anche la preventiva autorizzazione dell'ente di riferimento. In particolare, i laureati frequentatori dell'area medica potranno accedere alle strutture dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, previa autorizzazione della stessa. In tale ipotesi il ruolo di referente può essere svolto da personale sanitario non universitario della medesima Azienda Ospedaliero-Universitaria.

Articolo 5 - Obblighi

I laureati frequentatori hanno l'obbligo di osservare le disposizioni organizzative e operative in vigore presso le strutture frequentate, nonché le norme di sicurezza previste e il Codice etico e per la tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori, delle studentesse e degli studenti dell'Università di Parma.

I laureati frequentatori, ove previsto dall'esito della valutazione dei rischi, sono sottoposti al protocollo sanitario di prevenzione predisposto dal Servizio di Medicina Preventiva dei Lavoratori dell'Ateneo; coloro che chiedano di frequentare strutture sanitarie dovranno

invece essere sottoposti al giudizio di idoneità da parte del medico competente dell'azienda sanitaria che si intende frequentare.
Ai fini della vigente normativa sulla prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, il laureato frequentatore è equiparato agli studenti iscritti all'Ateneo, è inoltre tenuto al rispetto delle norme sulla riservatezza e tutela dei dati personali e a non divulgare dati e notizie dei quali venga a conoscenza durante la frequenza.
Il tutor, responsabile dell'attività del laureato frequentatore, dovrà inviare al Responsabile della struttura ospitante, entro 30 giorni dal termine della frequenza, una breve relazione attestante l'effettiva frequenza del laureato e l'attività svolta. Al tutor, anche in riferimento a quanto indicato nell'art. 5 del D.M. 363/1998 e nel D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., sono attribuiti compiti in materia di sicurezza e, in particolare, è tenuto a:

- verificare l'avvenuta formazione di cui all'art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011;
- fornire dettagliate informazioni in relazione a: i) rischi specifici esistenti nell'ambiente, negli spazi e nelle strutture in cui opera il laureato frequentatore; ii) misure di prevenzione e protezione adottate in relazione alla specifica attività; iii) misure per la gestione delle emergenze;
- mettere a disposizione i dispositivi di protezione individuale (DPI) eventualmente necessari;
- addestrare, formare ed informare relativamente al corretto utilizzo dei DPI e delle attrezzature di lavoro, anche con riferimento alle procedure operative di sicurezza da adottarsi in relazione alle specifiche attività;
- prevenire l'esposizione a sostanze cancerogene o mutagene o a rischi fisici (radiazioni ionizzanti e non ionizzanti) da parte del laureato frequentatore; ove ciò non sia possibile, il tutor trasmette preliminare comunicazione alla U.O. Ambiente, Sostenibilità e Sicurezza - Prevenzione e Protezione (e-mail: *spp@unipr.it*), indicando le sostanze eventualmente utilizzate e le sorgenti di rischio fisico eventualmente presenti, unitamente ad una sintetica descrizione delle attività. Il Servizio Prevenzione e Protezione, congiuntamente al medico competente ed al responsabile del Servizio di Fisica Sanitaria, esamina la documentazione preliminare trasmessa, effettua le valutazioni di competenza e comunica agli interessati l'esito e gli adempimenti eventualmente necessari.

Articolo 6 - Incompatibilità

Non è ammessa la frequenza contemporanea a più di una struttura universitaria.
La qualifica di laureato frequentatore non è cumulabile con lo status di studente risultante dall'iscrizione presso l'Università di Parma a Corsi di Laurea e Laurea Magistrale, Dottorati di Ricerca, Scuole di Specializzazione, Master Universitari, Corsi di Perfezionamento; inoltre, vi è incompatibilità tra la figura di laureato frequentatore e quella di tirocinante laureato che svolge il tirocinio obbligatorio in vista dell'Esame di Stato, titolare di borsa di studio assegnata dall'Ateneo, tirocinante laureato avviato al lavoro dall'Università sulla base di

apposite convenzioni tra l'Università e le aziende e titolare di assegno per la collaborazione ad attività di ricerca.

Articolo 7 - Interruzioni e revoca della frequenza

Le interruzioni della frequenza devono essere comunicate dal laureato frequentatore al responsabile della struttura che, a sua volta, è tenuto a darne comunicazione al Consiglio della struttura stessa e all'Ufficio Area Acquisti (e-mail: *contrattipubblici@unipr.it*) dell'Ateneo. In qualsiasi momento la frequenza del laureato frequentatore può essere revocata, anche su istanza del tutor, con delibera motivata della struttura ospitante.

Il laureato frequentatore ha facoltà di rinunciare alla frequenza o sospenderla per gravi motivi. La rinuncia e la sospensione dovranno essere comunicate preventivamente al responsabile della struttura ospitante e al tutor.

L'attività svolta dal laureato frequentatore, in caso di richiesta, viene attestata dal responsabile della struttura, sentito il tutor.

2. di dare mandato alla U.O. Coordinamento delle Attività Amministrative dei Dipartimenti e dei Centri per i successivi adempimenti, con particolare riferimento alla definizione della relativa flow chart.

Prof. Paolo Martelli
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

U.O.R. - Unità Organizzativa Responsabile	Area Dirigenziale Didattica, Internazionalizzazione e Servizi agli Studenti	Dott.ssa Anna Maria Perta
R.P.A. - Responsabile del Procedimento Amministrativo	U.O. Progettazione Didattica e Assicurazione della Qualità *(progettazione.didattica@unipr.it)*	Dott. Michele Bertani